Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-01-2011) 21-04-2011, n. 9173

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24657/2006 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110 presso lo studio dell'avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCCO GIUSEPPE ONORATO, giusta delega in calce;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 170/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

A.N.N.A.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 luglio 2005 la sezione salernitana della CTR di Napoli, riformando la decisione della CTP di Salerno del 15 dicembre 2003, accoglieva l'appello dell'amministrazione e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo di D.G., opponente avverso gli avvisi d'accertamento notificati il 13 dicembre 2002 a seguito di maggiori redditi per gli anni 1995 e 1996 attribuiti alla s.r.l. Iulia della quale era socia.

I giudici d'appello, andando di contrario avviso rispetto alla commissione di prime cure, rilevavano la tardività della costituzione della ricorrente in primo grado, evidenziando che il termine prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorreva dalla spedizione postale del ricorso (e non dalla sua ricezione) e non era stato affatto prorogato dalla L. n. 289 del 2002, riguardante i termini per il ricorso (e non quelli processuali ulteriori).

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

A. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, e art. 16, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

B. In proposito, sostiene che, se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., è applicabile tout court anche ai termini per il deposito del ricorso, è evidente che, una volta introdotta la lite tributaria nonostante la sospensione dei termini per la sua proposizione, la lite medesima da "potenziale" diviene "pendente" e quindi soggetta alla sospensione di tutti i termini processuali come disposta dall'art. 16 della legge medesima.

C. Pertanto formula il seguente quesito di diritto: "se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., si applichi anche ai termini processuali e se la lite, ove sia introdotta pur in pendenza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso, debba ritenersi pendente e come tale assoggettata anche alla sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16". Il motivo, così come è stato formulato, non è fondato.

D. E' pacifico tra le parti che il ricorso introduttivo sia stato spedito dalla contribuente con raccomandata a.r. del 27 giugno 2003, recapitata alla controparte il 3 luglio 2003, mentre la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta il 29 luglio 2003.

E. L'art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

F. L'art. 15, comma 8, della legge sul condono prescrive che dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi.

G. Nella specie il ricorso è stato proposto il 27 giugno 2003 e dunque si è al di fuori dei limiti di cui al predetto art. 15.

H. Nè è operante nella specie la sospensione sino al 1 giugno 2004 delle liti fiscali pendenti introdotta dall'art. 16, comma 6, poichè il comma 3 (lett. a), stabilisce che ai fini del condono

A.N.N.A.

s’intende pendente la lite per la quale, alla data di entrata in vigore della legge 289 del 27 dicembre 2002 (1 gennaio 2003), è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio e comunque ogni altra lite per la quale, alla data 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Dunque, ratione temporis, si è ancora al di fuori della definizione agevolata di cui al predetto art. 16.

I. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, e art. 16, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

J. Lamenta, infatti, che la commissione regionale non abbia condiviso la tesi difensiva, secondo la quale il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso spedito a mezzo di raccomandata decorra dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione.

K. Sostiene, in proposito, che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario (C. Cost. n. 477 del 2002) avrebbe dovuto condurre a una conclusione diversa da quella raggiunta dai giudici di secondo grado, atteso che: a) l’art. 22 assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso; b) l’art. 16 stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto; c) l’art. 20 contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare;

d) è ragionevole, una volta ammesso l’uso diretto del mezzo postale da parte del ricorrente, consentirgli di verificare il buon fine della notifica prima di iscrivere la causa a ruolo.

L. Pertanto la contribuente formula il seguente quesito di diritto:

“se, con riferimento ai ricorsi spediti a mezzo del posta, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo”. Il motivo è fondato.

M. Nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti. Secondo la sentenza n. 20262 del 14/10/2004 (in Foro it. 2005, I, 85), “il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l’altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario)”.

N. Affermazioni similari si rinvengono anche nelle pronunzie n. 14246 del 19/06/2007 in Riv. giur. trib., 2007, 1035) e n. 1025 del 18/01/2008 (Rv. 601180).

0. Invece, secondo la più recente sentenza n. 12185 del 15/05/2008 (in Foro it. 2008, I, 2849; Riv. giur. trib., 2008, 677; Il Fisco, 2008, 4198), “qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario:

la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio

postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che e-ventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario".

P. Il più recente orientamento è meritevole di condivisione.

Q. Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e ss., (art. 16, comma 2); tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1).

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

R. Cosi comèè stato da taluni osservato, l'art. 20, comma 2 ("il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione") riproduce l'esordio del quinto comma dell'art. 16 ("qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"); però quest'ultima norma prosegue stabilendo che "i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione – vale a dire dalla notificazione-del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell'amministrazione resistente (art. 23, comma 1).

S. E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.

T. Non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al "precedente" del 2004), atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato "l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss.".

U. In un procedimento a carattere latamente impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale

A.N.T.A.

giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. Sez. 3, n. 9329 del 20/04/2010).

V. Per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

W. Inoltre, l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004.

X. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al secondo motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato: "Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a vena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente".

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo.

Cassa e rinvia in relazione alla censura accolta, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Napoli – sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14-02-2011) 12-04-2011, n. 8310

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

A.N.N.A.

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2910/2009 proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell'avvocato BARLETTELLI Patrizia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA RUTIGLIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2594/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 02/04/2008, depositata il 29/09/2008;

R.G.N. 2107/2005. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

T.E. ha proposto azione di responsabilità contro l'avv. C.S. poichè – in una vertenza promossa contro il medico psicanalista, Dott. L.M. – il suddetto difensore ha omesso di eseguire l'ordine del giudice di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione, provocando l'estinzione del giudizio.

L'avv. C. è rimasto contumace ed il Tribunale di Como ha accolto la domanda, condannando il convenuto a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 12.000,00, oltre interessi e spese.

Il T. ha proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni e l'appellato ha resistito, proponendo appello incidentale contro l'accertamento della sua responsabilità.

Con sentenza 2 aprile – 29 settembre 2008 n. 2594, notificata il 9 dicembre 2009, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

A.N.N.A.

Con atto notificato il 23 gennaio 2009 il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L'intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in corso di causa dal T. all'avv. Emanuela Rutigliano, in sostituzione del precedente difensore, perchè la sottoscrizione del mandante non è stata autenticata da notaio, nè dal difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l'atto di precisazione delle conclusioni depositato nell'apposita udienza dall'avv. Rutigliano – tramite l'avv. Simona Sivori – attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con l'atto di appello.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 83 cod. proc. civ., rilevando che in corso di causa la procura può essere conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità di autentica notarile della sottoscrizione della parte. Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità dell'atto se non quando la controparte contesti specificamente l'autenticità della sottoscrizione e che non può essere rilevata di ufficio.

2.1.- Il motivo non è fondato.

In primo luogo non risulta quale interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza, considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni precisate nell'atto di appello – a cui)la Corte di appello si è attenuta – sono identiche a quelle assunte nell'udienza di precisazione delle conclusioni e ritenute inefficaci.

Essenziale è tuttavia rilevare che nella specie la procura all'avv. Rutigliano è stata conferita dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo, redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se recante nell'intestazione nome e indirizzo dell'avv. Rutigliano.

I principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poichè presuppongono che l'atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se non la procura, quanto meno l'atto in cui la procura è contenuta sia sottoscritto dal difensore (cfr. Cass. civ. S.U. 28 novembre 2005 n. 25302).

Un mero atto di parte è irrilevante: non può valere come atto difensivo, perchè sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in giudizio da sola; non può valere come documento contenente l'atto di conferimento della procura, perchè la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio (nè dal difensore costituito).

3.- Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di appello ha rilevato che la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA, residenza conoscibile tramite il registro dell'AIRE- Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, esistente presso il Comune di ultima residenza del destinatario, e che l'eventuale omissione delle ricerche avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che l'inadempimento dell'avvocato – pur sussistente – non ha prodotto alcun danno, per il fatto che, se la notificazione dell'atto di citazione fosse stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito ed avrebbe eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria; se vi si fosse proceduto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione all'esecuzione della sentenza favorevole, venendo rimesso in termini per proporre le sue difese.

4.- Il ricorrente denuncia, con il secondo motivo, che la suddetta motivazione è insufficiente e

A.N.N.A.

contraddittoria e si fonda sull'omessa od errata valutazione delle prove, per il fatto che il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. – come disposto dal giudice – non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell'atto di citazione e della pendenza della causa e che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la lettera 15 gennaio 1998 dell'avv. C., che menziona la corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia (ultima residenza in (OMISSIS) del L.M.), in esito all'esame della quale è stato disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ..

3.1.- Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha specificato che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, sul piano oggettivo, l'avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618).

Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717).

I suddetti principi valgono anche nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale ordine non è sufficiente di per sè a salvaguardare la validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di poter validamente notificare l'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., ed ha posto in evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto eccepire la nullità della notificazione anche in sede di opposizione all'esecuzione.

Quanto all'asserito, omesso esame della lettera 15.1.1998 dell'avv. C., nè dal ricorso, nè dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da dimostrare l'irreperibilità del L.M..

Neppure è reperibile nel fascicolo del ricorrente la copia dell'atto notificato la prima volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica, nè la copia dell'ordinanza che ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., al fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA l'atto di citazione sia stato notificato la prima volta; se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante dall'AIRE del Comune di Muggia;

se l'ordine di rinnovo abbia dato atto dell'avvenuto svolgimento di adeguate ricerche, ecc: documenti tutti rilevanti al fine di valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., avesse già accertato l'irreperibilità dell'indirizzo del L.M., sulla base di documentazione adeguata; quindi al fine di dimostrare l'asserito errore della Corte di appello nell'affermare la necessità di effettuare ulteriori ricerche.

Per questa parte il ricorso risulta anche inammissibile ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui

quali il ricorso si fonda (cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 n. 19766;)Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Quanto sopra anche senza volersi soffermare sul problema della rispondenza ad interessi meritevoli di tutela di un'azione di responsabilità e di danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta, le cui possibilità di successo si fondino sull'auspicio che il convenuto non venga a conoscenza della notifica dell'atto di citazione e non abbia la possibilità di difendersi e di eccepire la prescrizione.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l'intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 16-03-2011, n. 6102

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19628-2006 proposto da:

A.N.N.A.

B.A., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI BRAVETTA 237, presso lo studio dell'avvocato SABATUCCI LUCIANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SORVILLO ANTONIO TOMMASO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 145/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'inammissibilità.

Quanto segue:

Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1995;

che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività;

che l'appello proposto dal B. venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l'11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del ricorso – avvenuta il 1 aprile 2003 – decorreva dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;

che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente "violazione dell'art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att." e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.", nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata);

che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è stata parte del giudizio di merito;

che il ricorso proposto da B.A. – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione – è manifestamente infondato e va, pertanto, rigettato;

che, infatti, premesso che il vizio di motivazione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione quando riguarda l'applicazione di principi giuridici (da ult., Cass., sez. un., n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi -, la notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e), il quale deroga, in materia, all'art. 140 c.p.c., è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 26-01-2011) 28-02-2011, n. 4962

21 Aprile 2011

Cartelle di pagamento: non è valida la notifica effettuata ad una società a mani del portiere dello stabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

A.N.N.A.

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO MERIDIONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. 50, presso l'avv. Alfredo Iorio, rappresentata e difesa dall'avv. IODICE ROBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez, staccata di Salemo, n. 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avv. Roberto Iodice per la controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della Centro Meridionale s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l'atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell'art. 145 c.p.c., non risultando dall'avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poichè il termine annuale d'impugnazione va computato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l'insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell'avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l'eventuale nullità della notifica era stata

comunque sanata dall'impugnazione della successiva cartella.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 cit. opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).

La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza":

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell'adunanza, che l'ultimo giorno utile era l'11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario);

che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 4315

21 Aprile 2011

Ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie – Valido anche se notificato in copia fotostatica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26369/2007 proposto da:

B.E., titolare della ditta "Pizzeria – Trattoria da Ezio", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato ROMITI MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Il contribuente ricorre avverso la sentenza emessa dal C.T.R. del Veneto che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto l'atto depositato rappresentava copia fotostatica del ricorso

A.N.A.

originale e pertanto a parere della Commissione non idoneo ad introdurre regolarmente il giudizio d'Appello. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Nella specie, il contribuente aveva notificato il ricorso mediante consegna all'ufficio finanziario di una copia fotostatica, depositando l'originale dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria adita.

Il motivo del ricorso si rivela manifestamene fondato in quanto la decisione impugnata non è in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte che, ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, ritiene che l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell'atto, notificata all'ufficio finanziario, sia una fotocopia dell'originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l'amministrazione finanziaria riscontrare l'esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia (Cass. n. 21170 del 2005, 4307 del 2005, 11728 del 2005).

Si propone la trattazione in camera di consiglio e l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri mezzi". La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Motivi della decisione

Che, preliminarmente, va rilevato che il ricorso è ammissibile, perchè, diversamente da quanto sostenuto in controricorso, i quesiti di diritto sono stati formulati specificamente, sia pure se riportati alla fine del ricorso (pag. 20); che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord., (data ud. 11/02/2011) 25/02/2011, n. 4748

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1076/2010 proposto da:

ZOFA SRL ((OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAPONARO MARIO E., giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

–

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli Avvocati CATALANO Giandomenico e VITO ZAMMATURO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 28/5/09, depositata il 22/08/2009;

A.N.A.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l'Avvocato MARTITATO LELIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO LIBERTINO ALBERTO che aderisce alla relazione.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28.5 – 22.8.2009 la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Zofa srl nei confronti dell'Inail e dell'Inps.

La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in ipotesi di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la stessa, nei confronti del destinatario, si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma, vale a dire con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2082/1999); in fatto la Corte territoriale ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., che era stato affisso l'avviso alla porta del destinatario, depositato l'atto alla Casa Comunale e, in data il 5.12.2008, spedito avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; conseguentemente l'appello, depositato il 12.1.2009, risultava tardivo, essendo stato superato il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Zofa srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l'Inail ha resistito con controricorso; l'Inps non ha svolto attività difensiva.

A seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. L'eccezione di inammissibilità de ricorso per tardività svolta dall'Inail è infondata poichè, come questa Corte ha potuto direttamente accertare ex actis, la sentenza impugnata è stata notificata alla Società ricorrente nel domicilio eletto il 2.11.2009 e il ricorso per cassazione è stato notificato all'Inps il 28.12.2009 e all'Inail il 29.12.2009, dunque ne rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2. 3. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 140 c.p.c., la ricorrente sostiene che la notificazione nei confronti del destinatario, in ipotesi di ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c., deve ritenersi perfezionata all'atto del ricevimento della raccomandata ovvero, in caso di mancato recapito, deve aversi per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero dalla data di ritiro dei piego se anteriore a tale termine; ne caso di specie, secondo l'assunto della ricorrente, la notificazione doveva ritenersi perfezionata con il ritiro del piego in data 11.12.2008 (prima della compiuta giacenza), con la conseguente tempestività de ricorso in appello, avvenuto con deposito dell'atto il 12.1.2009, posto che il 30 giorno dalla data della notificazione cadeva i 10.1.2009, coincidente con la giornata del sabato.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che, nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l'effettiva tardività della notifica, non sia stata disposta la rimessione in termini, essendo la tardiva proposizione del ricorso ascrivibile ad errore del difensore.

4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario.

Nel caso di specie, come risulta ex actis, il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è

stato depositato presso l'Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l'11.12.2008 (prima dunque della compiuta giacenza); a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado.

5. Il termine per la proposizione dell'appello scadeva perciò il 10.1.2009 (cfr art. 325 c.p.c., comma 1); poichè tuttavia tale data cadeva nella giornata di sabato, il termine medesimo risultava prorogato al primo giorno seguente non festivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (giusta la novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), applicabile alla presente controversia, contrariamente a quanto eccepito dal l'Inail, poichè, secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, il ricorso giudiziario è stato depositato nel giugno 2006 e, quindi, successivamente a 1.3.2006; il primo giorno seguente non festivo era il lunedì 12.1.2009, data in cui venne depositato il ricorso d'appello.

6. Il primo motivo di ricorso si presenta quindi come manifestamente fondato, in applicazione del principio di diritto secondo cui, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la stessa si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, ovvero decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

7. Restando assorbita la disamina dei secondo motivo, il ricorso va dunque accolto.

La sentenza impugnata va per l'effetto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che giudicherà conformandosi al suindicato principio di diritto; il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 38

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

A.N.N.A.

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. GENTILE Domenico – Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte;

nei confronti di:

B.L., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 15.2.2007;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

osserva:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15.2.2007, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere nei confronti di B. L. in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata (capo A) e di cui agli artt. 81, 479, 493 cod. pen., commessi fra il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza ricorrono i difensori della parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata e continuata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto gli argomenti posti a base della pronunzia confliggono con le risultanze delle indagini e la sentenza sarebbe viziata da errori interpretativi.

Il G.U.P. ha ritenuto non provato che l'imputata non fosse stata autorizzata a recarsi fuori sede per ragioni di lavoro, ma le persone informate sui fatti O.M. e L.R. hanno escluso di aver rilasciato tale autorizzazione e comunque la presenza dell'imputata presso il Tribunale di Torino non implicava che la stessa potesse "timbrare" in luogo diverso da quello di lavoro. Le allegazioni difensive sarebbero tardive e contraddittorie. La sentenza avrebbe dato eccessivo rilievo al fatto che T. abbia dichiarato di aver occasionalmente parlato con l'imputata in via P.. La tesi difensiva sarebbe infondata in quanto le attività che l'imputata assume di aver svolto sarebbero estranee alle sua mansioni, T. e B. hanno escluso di averla incontrata in via (OMISSIS). Nessuna puntuale spiegazione sarebbe stata fornita dall'imputata in ordine agli accessi all'ospedale Maria Vittoria. Per un episodio (18.3.2004) l'imputata ha ammesso di aver soddisfatto interessi personali.

Non sarebbe condivisibile l'assunto del G.U.P., secondo cui mancherebbero artifici o raggiri, dal momento che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l'effettivo luogo di timbratura e non assumerebbe rilievo l'eventuale scarsa diligenza o la mancanza di controlli e verifiche.

Sussisterebbe un ingiusto profitto con danno dell'Azienda in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito alla B. di beneficiare di compenso straordinario. In ogni caso l'intento truffaldino deve essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza registrare l'uscita o nel caso in cui il dipendente timbri in entrata ed in uscita senza presentarsi effettivamente al lavoro. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla B. in 20 casi su 32 di maturare straordinario e nei restanti 12 casi di documentare una continuità della prestazione lavorativa.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, per il parametro del vizio di motivazione e dell'omessa assunzione di una prova decisiva, non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., perchè la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14.5.2010 dep. 22.7.2010 rv 247860).

Nello stesso senso di è espressa questa Sezione affermando che lo scrutinio demandato al Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto. (Cass. Sez.; 2, Sentenza n. 45046 in data 11.11.2008 dep. 03.12.2008 Rv. 242222).

In questi limiti va censurata la prognosi di ritenuta inutilità del dibattimento.

Il G.U.P. ha anzitutto ritenuto che le timbrature in sede diversa da quella di assegnazione avrebbero determinato il conseguimento di un ingiusto profitto con danno dell'azienda, dal momento che in molti casi l'orario era inferiore a quello contrattuale e che comunque non vi fossero artifizi o raggiri.

Questa Corte ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700).

La timbratura in altro luogo implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l'imputata uscita.

Quanto alla ritenuta mancanza di prova della assenza di autorizzazione, va rammentato che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in dibattimento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (non essendo intervenuta prescrizione in relazione a tutti i fatti) al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

A.N.N.A.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 28-09-2010) 09-12-2010, n. 24851

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f.

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere

Dott. RORDORF Renato – Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9431/2006 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

A.N.N.A.

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

sul ricorso 14229/2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato COLUCCI ANGELO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2005 del GIUDICE DI PACE di MONFALCONE, depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

uditi gli avvocati Alessandra BRUNI dell'Avvocatura Generale dello Stato, Angelo COLUCCI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Il 9 dicembre 2003 la Polizia Stradale di Udine sull'autostrada (OMISSIS) accertava, a mezzo autovelox, eccesso di velocità (111 km orari in luogo dei 60 km orari consentiti) del veicolo di proprietà di B.D.. Il verbale di contestazione veniva emesso il 22/3/2004 e notificato il 22/6/2004 al trasgressore il quale proponeva opposizione eccependo tra l'altro che la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 201 C.d.S..

Il Prefetto di Gorizia resisteva costituendosi a mezzo di funzionario delegavo.

L'adito giudice di pace di Monfalcone, con sentenza 31/1/2005, accoglieva l'opposizione osservando: che la notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del B. risultante dai pubblici registri in (OMISSIS) ove non era stato rinvenuto il destinatario, nè individuato alcun luogo a lui riferibile; che in seguito il verbale era stato notificato il 22/6/2004 con ritiro personale del plico in (OMISSIS), Comune nel quale l'opponente risiedeva dal 18/9/2002 come risultava da certificato storico di residenza; che tra il 9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150 giorni: che quindi andava annullato il verbale opposto.

Il Prefetto di Gorizia, difeso dall'avvocatura di Stato, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sonetto da tre motivi poi illustrati da memoria. la seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 28/12/2009 n. 27394.

A.N.N.A.

ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite segnalando sia l'esistenza di un contrasto, sia la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza con riferimento al l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al c.d.s. nel caso di mutamento di residenza del trasgressore.

Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..

Con l'unico motivo del ricorso principale la Prefettura di Gorizia denuncia violazione dell'art. 201 C.d.S. deducendo che il citato articolo, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia identificato in un momento successivo a quello dell'infrazione, fa decorrere i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dalla data in cui "risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la p.a. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione". Nella specie al momento della notificazione della violazione dall'archivio nazionale dei veicoli risultava che il B. risiedeva in (OMISSIS). Il B. ha proceduto alla trascrizione nei pubblici registri – con l'indicazione della nuova residenza – solo in data 17/3/2004 per cui solo da tale data decorre il termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione. Dunque, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, il detto termine deve ritenersi nella specie rispettato.

La questione da risolvere riguarda, come evidenziato nella ordinanza di rimessione sopra citata, il momento a partire dal quale decorre il termine di 150 giorni entro il quale – secondo quanto disposto dall'art. 201 C.d.S. – il verbale contenente la contestazione di infrazione al C.d.S. deve essere notificato al trasgressore allorché questi abbia mutato residenza.

L'ordinanza di rimessione segnala al riguardo un contrapposto orientamento giurisprudenziale facendo riferimento ad un primo orientamento secondo il quale il detto termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l'annotazione de cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell'amministrazione comunale indipendentemente dall'eventuale analoga segnalazione anche all'Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile.

Per un secondo orientamento il cittadino che muti la propria residenza ha l'obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dello stato civile, sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica decorre dall'annotazione del cambio di residenza nei registri della Motorizzazione Civile a nulla rilevando l'eventuale avvenuta precedente analoga annotazione presso l'anagrafe comunale.

In particolare l'ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a queste sezioni unite richiama – con riferimento al primo orientamento giurisprudenziale – il principio affermato dalla sentenza 9/7/2009 n. 16185 secondo cui "in tema di violazioni de codice della strada, la disposizione contenuta nell'art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta – anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, (Codice della strada abrogato), che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza – che la notifica effettuata, in forza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 985, art. 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera

giuridica del cittadino non inadempiente".

In relazione al secondo orientamento l'ordinanza di rimessione fa riferimento alla sentenza 12/6/2008 n. 15831 con la quale si è affermato che "in tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se i destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S., a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo". Secondo l'ordinanza di rimessione nel senso di questo orientamento andrebbero annoverate le sentenze 25635/07;

24673/06; 28244/05.

Le norme da applicare alla fattispecie in esame sono le seguenti:

– l'art. 201 C.d.S., comma 1:

"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dal l'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento…… Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione";

– l'art. 94 C.d.S., commi 1 e 2:

"1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 2) L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.

Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza";

– primi tre commi dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610):

"1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2, dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986. n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento".

Va aggiunto che, dopo le rilevanti modifiche apportate all'art. 247 sopra riportato comportanti evidenti semplificazioni, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 1/97 del 10/1/1997, ha dettato disposizioni concernenti le procedure da seguire per l'aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.

Sono state quindi precisate le modalità di richiesta di iscrizione anagrafica ed è stato a tal fine predisposto un unico modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento dell'intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. Al momento della richiesta va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione Generale della MCT notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di. appartenenza, assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità.

Inoltrata la richiesta i cittadini non sono tenuti a presentare (neanche durante il periodo di trenta giorni concessi ai comuni per la trasmissione all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C, la notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza) domanda di aggiornamento della carta di circolazione presso gli uffici della motorizzazione civile, ma devono solo attendere: a) che il comune comunichi l'accoglimento della richiesta e l'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici; b) che l'ufficio centrale operativo della direzione generale della MCT trasmetta "per posta" alla nuova residenza il tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione.

Ciò posto va subito rilevato che – in base ad una coerente e corretta interpretazione del significato letterale e logico delle norme citate – va prestata adesione al primo orientamento giurisprudenziale riportato nell'ordinanza di rimessione e che risulta prevalente (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 21 n. 1/2006 n. 24673;) oltre che confermato da recenti decisioni (20/1/2010 n. 928;

18/1/2010 n. 653) sorrette da ampie e convincenti motivazioni con richiamo alla disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza

ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui. ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

In proposito va innanzitutto osservato che dalla attenta e completa lettura delle motivazioni delle sentenze segnalate nell'ordinanza di rimessione il ravvisato contrasto giurisprudenziale è meno evidente di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle massime di dette pronunzie. Infatti, mentre tutte le sentenze che hanno fatto decorrere il "dies a quo" per la notifica del verbale dalla variazione anagrafica – e non dalla annotazione di essa nel P.R.A. – hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata dall'interessato al comune di residenza, le pronunzie che hanno fatto decorrere il "dies a quo" per la notifica del verbale al trasgressore, ne caso di trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non aveva comunicato il cambio della propria residenza né all'anagrafe nè al P.R.A..

Del pari non sussiste contrasto tra le previsioni normative di cui all'art. 94 C.d.S., comma 2, e l'art. 247 reg. esec. C.d.S., comma 3, (norme entrambe ispirate da un'evidente esigenza di semplificazione) atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è previsto che l'ufficio competente proceda "su richiesta dell'acquirente", mentre per la quarta ipotesi (ossia per il trasferimento di residenza disposto a seguito di richiesta dell'interessato dagli uffici comunali e da questi trasmesso all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C.) il detto ufficio deve procedere "analogamente" alle prime tre ipotesi con logica esclusione della necessità di una preventiva domanda ""avanzata dall'acquirente", requisito ovviamente non sussistente nel caso di trasferimento di residenza.

Pertanto i quesiti posti con l'ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite vanno risolti affermando i seguenti principi di diritto:

a) il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;

b) non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato posto che i riportati principi sono stati correttamente applicati dal giudice di pace nella fattispecie in esame caratterizzata dalle seguenti rilevanti date:

– 18 ottobre 2002: data di annotazione negli atti dello stato civile del cambio di residenza del trasgressore B. da (OMISSIS) a (OMISSIS);

– 9 dicembre 2001: data di accertamento dell'infrazione in questione:

– 17 marzo 2004: data di annotazione nell'archivio nazionale dei veicoli del cambio di residenza:

– 22 marzo 2004: data di emissione del verbale di contestazione;

– data del primo tentativo infruttuoso di notifica: imprecisata ma entro i 150 giorni dalla trasgressione:

– 22 giugno 2004: data di notifica del verbale presso la nuova residenza dei B. avvenuta oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione in questione.

Deve solo precisarsi che nel caso in esame come sopra rilevato il ricorrente dopo aver dedotto che il B. ha trasferito la propria residenza "senza che il trasferimento della residenza anagrafica venisse accompagnato dalla comunicazione del trasferimento del veicolo ex art. 402 reg. esec. C.d.S., comma 7" – si è limitato a denunciare la violazione dell'art. 201 C.d.S., sostenendo che i centocinquanta giorni per la notifica del verbale di contestazione devono farsi decorrere non dalla data dell'accertamento posto che in tale data (nonché al momento della prima notifica della violazione) il contravventore risultava dall'archivio nazionale dei veicoli ancora residente in (OMISSIS) e non nella nuova residenza riportata nel detto archivio solo il 17/3/2004 per cui solo da detta data può farsi decorrere l'indicato termine per la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il ricorrente non ha dedotto – né dalla lettura della sentenza impugnata risulta che abbia dedotto in sede di merito – che il B. al momento della richiesta di cambio di residenza ha dichiarato "di non essere proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli", dichiarazione che gli ufficiali di anagrafe (secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 247, comma 3, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 147) sono obbligati a farsi rilasciare per impedire di essere ritenuti responsabili in solido con il richiedente dell'omesso versamento "degli importi dovuti ai sensi della L. 1 dicembre 1986, n. 870".

Parimenti non risulta che al resistente sia stata contestata la non osservanza delle disposizioni stabilite per il cambio di residenza, infrazione per la quale l'art. 94 C.d.S., comma 3, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro 653,00 ad Euro 3.267,00.

Con il primo motivo del ricorso incidentale B.D. denuncia la mancata riunione del presente giudizio ad un altro avente ad oggetto "la medesima situazione fattuale".

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il B. denuncia la mancata disapplicazione della normativa incostituzionale e/o del "complesso" irrefrenabile d'attività amministrativa illegittima.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la mancata condanna dell'amministrazione resistente "alle spese, o al ristoro dei danni, o ex art. 96 c.p.c., per l'attività illegittima, infondata e gravatoria".

I primi due motivi del ricorso incidentale sono palesemente inammissibili per l'evidente assoluta incomprensibilità delle rispettive censure formulate in modo talmente oscuro ed incongruente da impedirne il significato e la portata.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, sentenze 17/5/2006 n. 11501; 4/2/2000 n. 1238).

Nella specie nel primo motivo del ricorso incidentale non si fa alcun riferimento alle parti, all'oggetto ed agli estremi identificativi del procedimento da riunire a quello in esame.

Nel secondo motivo del ricorso incidentale non vengono in alcun modo indicale le norme violate dal giudice del merito. In particolare va segnalato che il B. non ha sviluppato specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non disapplicare la "normativa incostituzionale" genericamente indicata senza alcuna precisa e puntuale indicazione di specifiche disposizioni normative o di principi costituzionali.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è infine manifestamente infondato risultando evidente – dal complessivo tenore della sentenza impugnata e dalla attenta lettura della motivazione adottata a fondamento della pronuncia – l'implicito, ma chiaro, legittimo esercizio del potere di compensare le spese del giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie nonché della complessità della problematica giuridica affrontata. La operata compensazione delle spese contiene una ovvia esclusione dei presupposti richiesti per accogliere la domanda della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010

Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 28/05/2010) 08/10/2010, n. 20851

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

A.N.N.A.

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco V.W., rappresentato e difeso dall'avv. Avenati Fabrizio e, in forza di procura speciale, dall'avv. Pasquali Giorgio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via del Tempio di Giove n. 21;

– ricorrente –

contro

AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA spa, in persona del legale rappresentante B.A., rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall'avv. Natola Giuseppe, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Claudio Monteverdi n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 200/1/05, depositata il 13 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l'avv. Pasquali Giovanni per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Natola per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e per l'inammissibilità del controricorso.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettando l'appello del Comune di Roma, ha confermato l'annullamento di cinque avvisi di accertamento ai fini dell'ICI per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 emessi da quel Comune nel 2003, sulla base delle rendite catastali attribuite nel 1997, nei confronti della spa Aziende Alberghiere Bettoja per emesso, insufficiente e tardivo versamento dell'imposta relativa ad un complesso immobiliare in (OMISSIS) adibito ad uso alberghiero.

La Commissione regionale ha anzitutto dichiarato inammissibile l'appello per vizio della notifica, eseguita a mezzo raccomandata in busta chiusa anzichè con plico raccomandato senza busta; ha inoltre dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi in esso articolati.

Ha quindi rigettato i rilievi del Comune relativi alla dichiarata irricevibilità della costituzione in primo grado e delle controdeduzioni, ravvisando la mancanza di capacità processuale e di rappresentanza del funzionario responsabile designato dal dirigente preposto all'ufficio tributi del Comune, in base all'art. 34, comma 4, dello statuto dell'ente; ha ritenuto sufficiente a determinare la

A.N.N.A.

nullità degli avvisi la mancata allegazione degli atti in essi citati.

In ordine al rilievo del Comune – concernente l'interpretazione dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – secondo cui gli atti attributivi della rendita erano stati già notificati dall'amministrazione finanziaria nel 1997 ed impugnati dalla parte senza successo nello stesso anno, ha ritenuto che l'atto di attribuzione della rendita, ancorchè espressione della valutazione di un altro soggetto, solo al momento dell'emissione da parte del Comune dell'atto impositivo "diventa presupposto, cioè variabile indipendente della funzione impositiva esercitata e soltanto da quel momento è diretto al fine specifico, a nulla rilevando ogni precedente valutazione, ancorchè fatta dallo stesso altro soggetto, perchè l'atto potrebbe avere avuto finalità diverse, ovvero riferito addirittura a situazioni soggettive ed oggettive modificatesi nel tempo", come sarebbe confermato al comma 3, ove si stabilisce "che gli atti impositivi delle attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita".

Nei confronti della decisione il Comune di Roma propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Va anzitutto dichiarata la tardività del controricorso, in quanto notificato il 6 aprile 2006 e quindi, considerato che il ricorso era stato notificato il 16 febbraio 2006, oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ..

Con il primo motivo il Comune ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11 cod. civ. eccepisce la inammissibilità dei ricorsi introduttivi perchè proposti nei confronti del Comune di Roma – Ufficio tributi – in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede di via (OMISSIS).

Il motivo è infondato, in quanto i ricorsi furono chiaramente proposti nei confronti dell'ente in persona del suo legale rappresentante, ancorchè indirizzati alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell'ufficio competente ratione materiae. Questa Corte ha al proposito affermato – in una fattispecie nella quale l'appello del contribuente, che avrebbe dovuto essere notificato all'Ufficio delle entrate, unica parte processuale legittimata, era stato invece per errore notificato al Centro di servizio – che il Centro di servizio, "in ossequio al principio generale di tutela dell'affidamento del contribuente ed al conseguente dovere di collaborazione (L. n. 212 del 2000, art. 10), è tenuto, facendo parte della medesima Amministrazione finanziaria, a trasmettere il ricorso al competente Ufficio delle Entrate, conseguendone, in difetto, che la mancata tempestiva costituzione dell'Ufficio in appello non è imputabile al contribuente, bensì all'Amministrazione medesima" (Cass. n. 2937 del 2010). E ciò senza dire che nel caso in esame la rituale costituzione del Gemine in primo grado sanò l'eventuale nullità.

Con il secondo motivo, articolato, come i successivi, in via subordinata, il ricorrente si duole che sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per vizio di notifica, per essere stata utilizzata la busta chiusa in luogo del piego raccomandato.

Il motivo è fondato, ove si consideri che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (Cass. n. 13666 del 2009, n. 7797 del 2008, n. 17702 del 2004).

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per il mancato esame del motivo d'appello con il quale era stato dedotto e documentato il passaggio in giudicato delle decisioni della Commissione tributaria provinciale di Roma, adita su altri ricorsi della società contribuente diretti a contestare l'attribuzione della rendita catastale, il che avrebbe reso legittimi gli accertamenti consequenziali ai fini dell'ICI, impedendo al giudice d'appello del presente giudizio di entrare nel merito dei motivi dedotti in primo grado, che intingevano appunto nel merito della consequenziale pretesa tributaria di esso Comune, e di confermare la sentenza di prime cure sull'applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74; ed avrebbe, perciò, dovuto rigettare i ricorsi introduttivi del presente giudizio per definitività delle rendite.

Il motivo è fondato, ove si consideri il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del Territorio e la controversia promossa avverso l'accertamento dell'ICI determinata dal Comune sulla base di detta rendita (Cass. n. 25678, n. 26380 del 2006, n. 18271 del 2004).

Sul rilievo formulato dal Comune con l'appello – riprodotto nel ricorso -, con indicazione degli estremi delle decisioni di primo grado, divenute definitive (che si indicano come allegate), di rigetto dei ricorsi della contribuente avverso le rendite catastali attribuite al complesso immobiliare, e segnatamente sulla definitività delle dette rendite, rilevante nel presente giudizio, la sentenza impugnata non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato.

Con il quarto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. – Omessa pronuncia su un punto decisivo ex art. 112, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza per aver rilevato la mancanza di specificità dei motivi d'appello, perchè formulati in forma generalizzata e non critica, laddove le censure formulate nel gravame sarebbero state puntuali e documentate su ciascun singolo punto della controversia, e svolte anche in forma critica avverso la decisione di primo grado. E ciò con riguardo alla questione concernente il passaggio in giudicato delle decisioni della Commissione tributaria provinciale sulle rendite; con riguardo alla motivazione dell'accertamento, nel quale vengono indicate le definitive rendite catastali che ne costituiscono il fondamento, ed in ordine al rilievo della fin mancata allegazione agli avvisi degli atti in essi indicati, e segnatamente delle rendite catastali definitive, "già note alla contribuente perchè modificate in precedenza dall'ufficio del territorio ed anche impugnate".

Il motivo è fondato, come si evince dalla lettura dell'atto di appello – riprodotto nel ricorso per cassazione – recante censure puntuali, tanto in ordine alle decisioni, analiticamente indicate, sugli atti di attribuzione delle rendite catastali, che in ordine alla motivazione degli avvisi di accertamento, che in ordine alla circostanza che le rendite attribuite, richiamate a fondamento degli accertamenti, erano, come si è visto, conosciute dalla contribuente.

Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, per aver affermato la mancanza di potere rappresentativo del dirigente dell'ufficio tributario del Comune, negando che ad esso spetti "la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio".

Il motivo è fondato, ove si consideri che "in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, il comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre l'art. 3 bis citato, comma

2 estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali – nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma" (Cass. n. 14637 e n. 6727 del 2007, n. 13230 del 2009).

Con il sesto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. – Perplessità della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", censura come inconferente, perplesso ed illogico, e comunque erroneo nel merito il ragionamento secondo cui "gli atti impositivi delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita", trascurando di rilevare che tale previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, si attaglia alla diversa fattispecie in cui non vi sia stata una precedente notifica della rendita, mentre nel caso di specie l'attribuzione della rendita, e la sua notifica, sono intervenute prima del 31 dicembre 1999, e l'atto sarebbe stato impugnato dalla controparte con esito negativo e definitivo davanti alla Commissione tributaria provinciale. A tale rendita, pertanto, esso Comune doveva rifarsi negli avvisi di accertamento.

Il motivo è fondato, in quanto è erronea l'affermazione del giudice di merito secondo cui l'atto impositivo costituirebbe "a tutti gli effetti" anche atto di notificazione della rendita posta a base dell'accertamento stesso, atteso che, nella specie, essa rendita risulterebbe non solo attribuita in epoca anteriore al 31 dicembre 1999, ma anche notificata alla contribuente e dalla stessa impugnata.

Con il settimo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002 ed illegittimità derivata della statuizione riguardante la decadenza del potere impositivo per l'annualità 1998 in seguito all'accoglimento del motivo" del ricorso per cassazione diretto a censurare la riconosciuta nullità degli avvisi per difetto di motivazione, nullità che aveva reso superflua l'esame della questione in appello.

Il motivo è fondato, ove si consideri che l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1998 fu notificato il 30 luglio 2003.

Il termine biennale originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, è stato infatti prorogato al 31 dicembre 2002 dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9, e quindi prorogato al 31 dicembre 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 16, a tenore del quale "in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive".

In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre vanno accolti tutti i successivi motivi, dal secondo al settimo, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso, mentre rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

A.N.N.A.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010

Corte Suprema di Cassazione, civ. Sez. V, n. 19733 del 17-09-2010

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28502-2006 proposto da:

S.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI – UFFICIO TRIBUTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FARCI GENZIANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

BIPIESSE RISCOSSIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI, depositata il 12/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Presidente e Relatore MARCO PIVETTI;

A.N.N.A.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

La s.p.a. Bipiesse Riscossioni notificò il 6 ottobre 2003 alla sig.ra S.M.M., per conto del Comune di Cagliari, una cartella esattoriale n. (OMISSIS) per il pagamento di 158,03 Euro a titolo di ICI per il 1993. L'intimata propose opposizione con atto depositato il 23 ottobre 2003, deducendo come si legge nella sentenza di secondo grado – la nullità della cartella per mancanza di motivazione; per violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7: per l'intervenuta decadenza in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo; per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 17; perchè "non era stato dimostrato il ruolo cui la cartella faceva riferimento"; perchè l'imposta era stata pagata.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza depositata il 31 maggio 2004, rigettò il ricorso rilevando che il credito tributario non era più contestabile in quanto l'avviso di liquidazione dell'imposta n. (OMISSIS) era stato notificato il 6 aprile 2000 presso l'abitazione della contribuente mediante consegna a mani di tale P.S. e non era stato opposto tempestivamente.
La contribuente ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale facendo valere, a quanto si legge nella sentenza qui impugnata, che la pretesa fiscale manifestata con la cartella in contestazione era illegittima perchè l'appellante aveva già pagato l'imposta richiesta; perchè mancante del necessario atto presupposto (avviso di liquidazione e/o di rettifica); per intervenuta decadenza, con particolare riferimento alla richiesta degli interessi nonchè all'irrogazione della sanzione in quanto l'iscrizione a ruolo risulta effettuata oltre i termini di legge; per carenza assoluta di motivazione; "per intervenuta decadenza circa un "improbabile "e "incomprensibile "atto n. (OMISSIS) notificato il 06.4.2000″. Veniva chiesto pertanto che fosse dichiarata la nullità della cartella impugnata A) – in via pregiudiziale, 1) – per duplicazione d'imposta già regolarmente pagata; 2) – per carenza assoluta dell'avvenuta notificazione del necessario atto (avviso di liquidazione e/o di rettifica). B) – in subordine, 1) – per illegittimità della pretesa; 2) – per carenza di motivazione.
Costituendosi in giudizio il Comune di Cagliari ha ribadito che la notifica dell'avviso di liquidazione era avvenuta presso l'abitazione della sig.ra S. e che l'atto risultava ritirato da tale P.S. o P.S., e cioè dalla stessa persona che aveva ritirato altro atto tributario notificato alla sig.ra S. in cui la cansegnataria aveva dichiarato di essere la domestica della contribuente e che non era stato mai impugnato. Ha quindi ribadito la legittimità della sentenza di primo grado e l'infondatezza delle deduzioni di merito della contribuente ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata il 12 maggio 2006, ha respinto l'appello, rilevando che – "se era vero che nella notifica dell'avviso non appariva la qualifica della ricevente, la stessa (qualifica) risultava con tutta evidenza in modo inconfutabile nel secondo atto relativo all'imposta ICI per l'anno 1996, notificato il 10 dicembre 2001 alla stessa destinataria, atto nel quale la stessa ricevente si definisce domestica della destina-taria sig.ra S.". Ne conseguiva la decadenza della contribuente dal potere di opporsi all'avviso.
Contro tale pronunzia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso il Comune di Cagliari, mentre la s.p.a. Pipiesse Riscossioni non ha partecipato al giudizio.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. Il quesito che conclude l'esposizione delle ragioni di censura è così formulato: "… dichiarare che in materia tributaria deve considerarsi inesistente la notifica dell'avviso di liquidazione avvenuta a mezzo posta tramite invio di raccomandata, nel caso in cui l'avviso di ricevimento risulti carente di taluni elementi essenziali,

quali: l'indicazione precisa della qualità del ricevente, degli elementi riguardanti il luogo di destinazione, del numero, della data e della relata di notifica, ovvero, quando sia stata effettuata da soggetti non autorizzati alla notificazione degli atti di imposizione tributarie. Si chiede, in conseguenza, che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione comunale dal richiedere il pagamento dell'imposta ICI mediante cartella di pagamento …".

Il motivo è infondato.

1. Quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, è sufficiente richiamare la sentenza di questa Corte n. 4400 del 21 febbraio 2008 secondo cui "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000). A norma dell'art. 160 cod. proc. civ., infatti, la notificazione, anche se effettuata a mezzo della posta ed anche nell'ambito del contenzioso tributario, è nulla se non sono state effettivamente osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate, E' pur vero infatti, che tali indicazioni sono prescritte dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, ma per l'inosservanza di tale prescrizione non è comminata la nullità sicchè essa, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non può essere dichiarata dal giudice. In caso di mancanza di tali indicazioni l'osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può quindi essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata.
Nella specie la sentenza impugnata ha accertato – e tale accertamento non è sindacabile in cassazione – che la persona alla quale la copia dell'avviso di accertamento venne consegnata era addetta alla casa della signora S. ed era a lei legata da rapporto di servizio. Va aggiunto che dal ricorso e dalla sentenza impugnata non risulta che l'attuale ricorrente abbia mai contestato il fatto che la consegnataria fosse effettivamente la sua domestica.

2. Con il medesimo motivo la ricorrente denunzia anche un secondo profilo di nullità della notifica dell'avviso di accertamento e presisamente il fatto che la notifica stessa sia stata effettuata da una agenzia privata di recapiti.

Si tratta peraltro di circostanza che non risulta essere stata mai dedotta nel giudizio di merito – o comunque il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo – e che quindi non può essere fatta valere in questa sede. La stessa cosa deve dirsi per le altre mancanze imputate dal ricorso alla notificazione in esame (indicazione della città di destinazione, del numero civico, del numero e della data) che sono peraltro irrilevanti.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 500 Euro, di

A.N.T.A.E.

cui 100 per spese vive e 400 per onorari, oltre al contributo unificato, alle spese generali e agli accessori di legge.

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 13-04-2010) 17-09-2010, n. 19712

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIOSI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14953/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 20.7.07, depositata il 02/08/2007;

A.N.N.A.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA. E' presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Roma, con sentenza del 2 agosto 2007, confermava la sentenza del locale giudice di pace, il quale aveva rigettato, perchè tardiva l'opposizione proposta da C.V. avverso il comune di Roma, per l'annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a violazione del codice della strada.

Ribadiva che il ritardo nel proporre l'opposizione (depositata il 23.6.2005, contro l'atto ricevuto il 15 marzo) non era addebitabile a vizio della notifica della cartella, perchè la notificazione mediante consegna al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario si sarebbe perfezionata alla data stessa di consegna.

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 luglio 2009; il comune ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Con unico complesso motivo di ricorso, concluso da rituale quesito, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia dato adeguata risposta alla denuncia di invalidità della notifica della cartella a causa della effettuazione di essa a mani del portiere dello stabile, senza attestazione delle vane ricerche delle persone indicate in ordine preferenziale dall'art. 139 c.p.c..

La censura è fondata. Il tribunale ha fondato la decisione su una lettura giurisprudenziale ("La notificazione mediante consegna dell'atto al portiere si perfeziona con tale consegna ed alla data di essa, non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 cod. proc. civ. "Cass 9329/97) da qualche tempo superata dalla Corte e in particolare da questa Sezione, la quale afferma invece che "Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità1 della notificazione nei riguardi del destinatario". (Cass. 17915/08; 7667/09; 1366/10 e indirettamente, C. Cost. 131/07).

Oltre a incorrere in tale errore la sentenza ha omesso di considerare la principale doglianza dell'opponente, relativa alla stessa legittimità della notifica al portiere in mancanza di preventive ricerche del destinatario. Sul punto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di esprimersi, spiegando che: "In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 cod. proc. civ., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata." (SU 214/05; 11332/05).

Il tribunale non si è attenuto a tale insegnamento, che avrebbe invece potuto condurre, previe le necessarie verifiche di fatto, a diversa valutazione in ordine alla tempestività dell'opposizione e dunque all'esame delle ragioni di merito ivi dedotte.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

A.N.I.A.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopraevidenziato e in sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2010) 11-09-2010, n. 19417

21 Aprile 2011

È nulla la notifica a mani del portiere quando manca nella relata l'attestazione del mancato reperimento delle persone privilegiate per la notificazione, secondo la successione prevista dall'articolo 139 del c.p.c.

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita; è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale – Consigliere

A.N.N.A.

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11357/2007 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCONI Riccardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9369/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito l'Avvocato Marconi Riccardo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Romane ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l'importo complessivo di Euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.

L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.

Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.

Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., nonchè

vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.

La censura è fondata.

Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.

La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183 c.p.c., comma 5.

L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza indovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.

Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che "è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita … è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010

A.N.I.A.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-06-2010) 24-08-2010, n. 32290

21 Aprile 2011

Pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza sul posto di lavoro – La falsa attestazione della presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quando il dipendente si allontana senza far risultare i periodi di assenza. Tuttavia, quando le assenze si limitano complessivamente a poche ore, va riconosciuta l'"attenuante del valore lieve".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente

Dott. PAGANO Filiberto – rel. Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) P.S., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5212/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/10/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.N.N.A.

Il difensore di P.S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente del comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. 2, 6.10.06 n. 34210, depositata 12.10.06, rv. 23530; Cass. 2, 16.3.04 n. 19302, depositata 26.4.04, rv. 229439). Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla Corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.

All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto, in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

A.N.N.A.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il data 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2010

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 25-05-2010) 26-07-2010, n. 17511

21 Aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere

Dott. STILE Paolo – Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IM.EL.CA. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in. ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell'avvocato MORABITO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio,, degli avvocati STUDIO ANTONINO SPINOSO – SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

A.N.N.A.

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/03/2007 r.g.n. 1844/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato MORABITO GIUSEPPE;

udito l'Avvocato POLIMENI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12-13 dicembre 2007, la IM.EL.CA s.n.c. ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 marzo 2007, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, riformando la decisione del giudice di primo grado, l'aveva condannata a pagare a B.L. la somma di Euro 4.905,44 – oltre accessori di legge – a titolo di compenso per il lavoro straordinario da questi prestato, nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per trasportare, per un'ora al giorno, con automezzo aziendale, dalla sede della società ai singoli cantieri gli operai e i mezzi di questa.

Resiste alle domande della società Leandro Battaglia, con rituale controricorso, illustrato poi con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c..

In proposito, il giudice di primo grado aveva dichiarato d'ufficio nullo il ricorso introduttivo del giudizio per la insufficiente esposizione dei fatti costitutivi dei diritti azionati.

Viceversa la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorso avesse sufficientemente esposto tali fatti, mentre la ricorrente sostiene che, mancando la indicazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Chiarisca la Corte … se, per i motivi sopra evidenziati il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi normativi sui quali si basa è, per giurisprudenza costante, affetto da nullità, ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., risultando precluso alla parte produrre nel corso del giudizio i contratti collettivi non citati nel ricorso ed al giudice agire sulla scorta del principio iura novit curia;

– sempre per i motivi sopra argomentati, chiarisca la Corte … se la nullità dell'atto introduttivo, con riferimento alla mancanza o assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., n. 3 e 4, opera pregiudizialmente rispetto al merito, traducendosi in inammissibilità della domanda senza che operi sanatoria per la costituzione del convenuto che eccepisca anche l'infondatezza nel merito della domanda e senza che sia possibile una integrazione successiva mediante note illustrative depositate nel corso del giudizio, ovvero senza che possa essere sanata dall'esercizio dei poteri previsti dall'art. 421, comma 2, da parte del giudice". 2 – Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2107 e 2108 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere come lavorativo il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro.

Comunque, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe altresì errato in f)J quanto l'art. 12 del C.C.N.L. disporrebbe che l'operaio che percepisce, come l'appellante, la diaria per la trasferta, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Quesito:

"Chiarisca la Corte, alla luce delle superiori argomentazioni confermate dalle risultanze processuali, se il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo connaturato alla prestazione stessa – tenuto presente che il lavoratore, pur non rivendicando con il proposto giudizio la diversa qualifica di autista, si portava presso la sede dell'azienda non per disposizione datoriale ma per comodità propria – resta comunque estraneo ali attività lavorativa vera e propria non sommandosi quindi al normale orario di lavoro?".

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso, scarsamente rispettoso del principio di autosufficienza (su cui, anche recentemente, cfr, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) e i cui quesiti di diritto sono generici e non sempre aderenti alla fattispecie concreta illustrata (in argomento, cfr., tra le altre, Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658 e 5 gennaio 2007 n. 36), è comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha infatti riformato quella di primo grado, dichiarativa della nullità del ricorso per indeterminatezza, accertando viceversa che in esso erano stati sufficientemente determinati il petitum nonchè i presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della pretesa.

La Corte territoriale ha altresì accertato che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario azionato non erano stati contestati dalla società, la quale aveva unicamente obiettato che erroneamente il B. avrebbe qualificato come tempo di lavoro (come tale da retribuire) quello necessario per recarsi al cantiere in cui di volta in volta doveva operare.

I giudici dell'appello hanno infine rilevato che anche i conteggi elaborati dal C.T.U. sulla base di determinati contratti collettivi non erano stati corte-stati.

A fronte di tali accertamenti, la società lamenta ora, col primo motivo, la mancata allegazione fin dall'inizio, nel ricorso introduttivo del giudizio, del contratto collettivo applicabile al rapporto, dei conteggi e dei prospetti e deduce di avere contestato la normativa contrattuale collettiva utilizzata nei propri conteggi dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado.

Sul primo punto, va anzitutto rilevato che la fonte normativa primaria del compenso per lavoro straordinario è la legge, la quale stabilisce comunque determinati criteri di determinazione del relativo compenso in assenza della contrattazione collettiva, per cui la mancata invocazione di quest'ultima potrebbe semmai comportare la diretta applicazione dei criteri di legge, viceversa non richiesta dalla ricorrente.

Per il resto, la società non specifica quando e in quali precisi termini essa abbia effettivamente contestato la mancanza di conteggi allegati al ricorso introduttivo nonchè l'erronea utilizzazione di determinati contratti collettivi in sede di C.T.U., per cui di ciò non deve tenersi conto in questa sede.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha infatti affermato in via di principio che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro debba essere considerato come lavorativo, correttamente richiamando viceversa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 marzo 2006 n. 5496), citata anche dalla

società ricorrente, secondo cui ciò si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa; che è la situazione concretamente accertata nel caso di specie, in cui il B. era altresì gravato dell'ulteriore incombenza di guidare l'automezzo aziendale verso tali località, trasportando mezzi e uomini.

Infine, la società invoca "l'art. 12 del C.C.N.L. all'epoca vigente", per sostenere che, alla stregua di tale norma, il dipendente che percepisce (come il B. diaria di trasferta sarebbe obbligato a trovarsi sul luogo di lavoro per l'ora stabilita.

In proposito, va peraltro rilevato che non solo tale deduzione non è specificata con la riproduzione della norma contrattuale collettiva invocata, ma quest'ultima non risulta neppure contestualmente depositata nella cancelleria della Corte, come prescritto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nè, del resto, prodotta in sede di giudizio di merito, come rilevato dalla stessa sentenza di appello, sul punto non censurata).

Concludendo, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle relative spese, così come operato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al B. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16,00 per spese ed Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae all'avv. Domenico Polimeni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

Cassazione Civile Sez. Trib., Sent. n. 14434 del 15-06-2010

21 Aprile 2011

Non basta l'iscrizione all'Aire per evitare la tassazione in Italia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente

A.N.N.A.

Dott. D'ALONZO Michele – Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13965/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Toscana.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

G.L., ha impugnato l'avviso di accertamento con cui è stato rettificato l'imponibile IRPEF, ILOR e CSSN per il periodo in contestazione, a seguito di accertamento analitico del reddito per interessi percepiti su prestiti a favore di terzi, rilevati da schede personali del contribuente, e di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base della capacità economica rilevata da elementi emersi da un testamento olografo del 1998 e da schede separate del contribuente, rettificandosi in aumento l'imponibile per redditi da disponibilità degli immobili e per quote di risparmio di 1/6, per il periodo in contestazione, relativamente alle regalie in favore di familiari ed ai redditi da altri prestiti a terzi.

La C.T.R. accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la rettifica da accertamento analitico e limitando quella da incrementi patrimoniali a L. 5.109.895; pur riconoscendo un reddito per possessi

A.N.N.A.

immobiliari in Italia, non si pronunciava in dispositivo. La C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza di primo grado e limitava il reddito imponibile a quello attribuibile alla disponibilità (peraltro in locazione e non a titolo di proprietà) della villa in (OMISSIS).

L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, basato su quattro motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, l'Agenzia, denunziando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi da 4 a 6, e D.M. 10 settembre 1979, art. 2, comma 1, lamenta che la C.T.R. avrebbe illegittimamente ritenuto, quanto all'utilizzo di immobili abitativi quale indice di capacità contributiva, che all'Ufficio incomberebbe anche l'onere di accertare che essi siano nella disponibilità del contribuente, essendo, invece, sufficiente a far sorgere la presunzione di reddito non dichiarato la sola proprietà degli stessi ("indiscussa" nella specie).

Con il secondo motivo, l'Agenzia denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la C.T.R.: a. affermando "l'Ufficio si è basato su un c.d. testamento, che tale non appare nel testo prodotto in giudizio e su schede di provenienza incerta (nel testo prodotto in giudizio", non ha considerato che era irrilevante che il testamento non potesse essere considerato tale e che il G. ne avesse contestato solo l'utilizzabilità, giammai la provenienza né la sottoscrizione, cosi come non aveva disconosciuto la provenienza delle schede, nè la veridicità del loro contenuto; b. ritenendo che l'Ufficio avesse presunto le superfici degli immobili sulla base del valore degli stessi indicato nel c.d. testamento e che, nel determinare il reddito attribuibile al possesso di immobili, si fosse basato su una serie di presunzioni, anziché su di un fatto certo, non ha considerato che il reddito presunto derivava da elementi certi (dichiarazione sostanzialmente confessoria del G. circa gli immobili nella sua disponibilità), che nessuna rilevanza poteva avere il dato della superficie desunto dal valore dichiarato e che la disponibilità nel periodo in contestazione derivava dalla presunzione di accumulo per quote costanti di cui all'art. 38, comma 5, D.P.R. cit..

Con il terzo motivo, la parte erariale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, nonché motivazione insufficiente illogica e contraddittoria. Lamenta che la C.T.R. avrebbe illegittimamente: a. escluso che potessero assumere rilievo gli immobili situati all'estero, trattandosi di contribuente fiscalmente residente all'estero, per il quale rileva unicamente la capacità contributiva in Italia; b. ritenuto che rispetto alla dichiarazione e documentazione dell'iscrizione all'A.I.R.E. fin dal 1978 non avrebbe mai provato il contrario, limitandosi a presunzioni e deduzioni soggettive ed al riferimento a circostanze di cui non si conosce la collocazione temporale, nè il soggiorno obbligato in Italia poteva considerarsi residenza fiscale e, comunque, non era provato per il 1993; e. ritenuto che la stipula di un contratto di locazione non potesse significare necessariamente una presenza abituale nell'immobile locato. In particolare, erroneamente la C.T.R. avrebbe attribuito rilievo decisivo all'iscrizione all'A.I.R.E. e ritenuto non provato il contrario in aperto contrasto con gli atti di causa, da cui risultava almeno la "dimora abituale" in Italia. Ripercorre alcuni di tali elementi e deduce che l'omessa valutazione degli stessi configura il vizio di motivazione insufficiente su punto decisivo. La C.T.R. infine non avrebbe precisato la durata del soggiorno obbligato nè lo avrebbe adeguatamente valutato insieme alla locazione dell'immobile come idoneo ad accertare l'oggettiva situazione di residenza di fatto in Italia (indipendentemente dall'iscrizione anagrafica altrove).

Con il quarto motivo, l'Agenzia deducendo violazione dell'art. 38, commi da 4 a 6, e motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, censura la decisione della C.T.R. nella parte in cui ha ritenuto infondato l'accertamento basato sulla disponibilità d'ingenti prestiti e regalie, solo perché il contribuente avrebbe fornito la prova di "essere beneficiario di una enorme fortuna economica", senza pretendere che il medesimo fornisse, invece, la prova che detta ingente disponibilità economica fosse giustificata dal possesso di somme derivanti "in tutto o in parte da redditi esenti o

da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" (art. 38, comma 6, D.P.R. cit.).

Il ricorso si rivela fondato.

Secondo l'ordine logico delle questioni, va anzitutto esaminato il terzo motivo, riguardante l'accertamento della residenza fiscale. La censura è fondata e va accolta. Infatti, sussistono sia la violazione di legge che il vizio motivazionale dedotti dalla parte erariale.

In tema d'imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa : il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che – diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata – l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/01; 10179/03). Al riguardo, utili elementi interpretativi possono desumersi dalla giurisprudenza comunitaria, perché, pure in riferimento ad un rapporto non caratterizzato dalla rilevanza delle relative norme e benché la materia delle imposte dirette non rientri nelle competenze dell'Unione, non può negarsi che l'esercizio di tale competenza da parte degli Stati membri non può prescindere dal diritto UE. Orbene, l'interpretazione qui accolta del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, è in armonia con l'affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui "ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l'art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell'ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell'interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultimo nonchè quella dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001 in causa C-262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, i cui principi sono stati ribaditi da Corte giust. 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia).

La sentenza impugnata, invece, si è posta in netto contrasto con tali principi: non ha considerato che i presupposti indicati nell'art. 2, D.P.R. cit. sono alternativi, con la conseguenza che illegittimamente ha ritenuto che l'iscrizione del soggetto all'A.I.R.E. potesse essere elemento determinante per escluderne la residenza (fiscale) in Italia, dovendosi, invece, verificare se sussistessero le condizioni della terza ipotesi prevista dalla norma in questione: l'avere il soggetto avuto il proprio domicilio in Italia, inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Al riguardo, va affermato che il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato rileva principalmente quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa (l'ordinamento deve riconoscere e garantire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento del centro principale dei propri interessi), ma, allorchè si deve rilevare quale sia il risultato di quella scelta, la volontà individuale va contemperata con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, di modo che il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato nel luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, vale a dire in modo riconoscibile dai terzi. Ne deriva che deve prevalere un criterio di effettività (come in tema di individuazione del giudice competente per la dichiarazione di fallimento: Cass. 12285/05; 9753/01), non un elemento meramente soggettivo.

Sussiste anche il correlato vizio motivazionale, in quanto gli elementi dedotti dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni in ordine al domicilio fiscale del soggetto avrebbero dovuto essere

adeguatamente valutati proprio al fine della verifica della sussistenza anche della terza (alternativa) ipotesi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2.

Possono essere trattate congiuntamente le violazioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, lamentate nel primo e nella prima parte del quarto motivo, nonché i vizi motivazionali dedotti nel secondo e nella seconda parte del quarto motivo, in quanto tutte attinenti all'assetto dell'onere probatorio ed alla valutazione delle relative allegazioni.

Anche tali censure si rivelano fondate.

L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1), consiste nell'applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, per un verso, la disponibilità d'immobili, per l'altro le elargizioni e le "regalie") a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000; 327/2006; 5991/2006, nonché per il carattere legale di detta presunzione, Cass. n. 16284/07).

Nel caso di specie, rispetto alle puntuali contestazioni dell'atto di accertamento (riportante il "testamento olografo", che indicava le proprietà immobiliari in Italia e all'estero, e le schede personali, che specificavano il denaro ed i preziosi donati ai familiari), il thema decidendum era perciò circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente doveva offrire, sul fatto che gli elementi posti dal fisco a base della presunzione di reddito non fossero invece dimostrativi di capacità contributiva.

A questo percorso argomentativo, conforme a legge, non è improntata la sentenza impugnata, per cui non resiste alle censure mosse. La C.T.R., in particolare, ha genericamente ed acriticamente svalutato la "certezza" degli elementi contestati, senza tenere conto che essi provenivano da documentazione redatta proprio dal contribuente. Il "testamento" conteneva l'indicazione d'immobili in Italia ed all'estero che il soggetto intendeva attribuire ai beneficiari dei lasciti, con ciò dimostrando che il medesimo riteneva di averne la "disponibilità" in senso tecnico-giuridico (a prescindere, in questa sede, dalla qualificabilità, o meno, dell'atto come testamento). La disponibilità è uno degli elementi caratterizzanti il diritto di proprietà, che, salvo diverso assetto (non dedotto nella specie) compete proprio al titolare dello stesso (art. 832 c.c.). Nè la C.T.R. ha fornito adeguata spiegazione della generica mancata conoscenza della disponibilità, delle caratteristiche e della consistenza dei beni indicati in detto documento, riportato nell'atto impositivo, in quanto tali affermazioni non tengono conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio finanziario che procede ad accertamento con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non ha l'onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il maggior reddito accertato, essendo invece sufficiente che sia indicato un reddito globale, traendo tale determinazione o da manifestazioni di spesa non coordinabili con un minor reddito dichiarato ovvero da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale (Cass. 24 ottobre 2005 n. 20588; 22 dicembre 1995 n. 13089; 27 luglio 1993, n. 8392; 13 novembre 2000, n. 14691; 17 giugno 2002, n. 8665).

Così, rispetto al denaro ed ai preziosi oggetto di regalie, la C.T.R. ne ha erroneamente escluso la rilevanza, quali indici di capacità contributiva, sulla base della semplice deduzione del contribuente di "essere beneficiario di una enorme fortuna economica", mentre il medesimo avrebbe dovuto puntualmente provare che l'enorme disponibilità economica fosse giustificata dal possesso di somme derivanti da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Si deve, infatti, ribadire, che “il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma” (Cass. n. 14665/06; 19252/05).

A seguito dell’accoglimento del ricorso, la causa va pertanto rinviata per nuovo motivato esame della pretesa erariale, alla luce dei descritti principi in tema d’individuazione del domicilio fiscale e di ripartizione dell’onere probatorio in tema di accertamento a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio, ad altra Sezione della medesima C.T.R..

A.N.A.